

Alle Spettabili
Imprese
Loro Sedi

Agli Spettabili
Studi di Consulenza
Loro Sedi

Oggetto: DURC – Regole Cassa Edile.

Riteniamo, per reciproca utilità, segnalare le procedure, interne alle Casse Edili, di adeguamento alle innovazioni legislative, in materia di DURC, per ultimo il D.M. 24.10.2007.

DENUNCE E VERSAMENTI

L'impresa è REGOLARE se ha versato e presentato la denuncia entro il mese successivo a quello di competenza.

VERSAMENTO SENZA DENUNCIA

La Cassa invita l'impresa a presentare la denuncia entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria.

Trascorso inutilmente tale *perentorio* termine, l'impresa risulterà IRREGOLARE (considerando *grave l'inadempienza ai fini della verifica dell'autocertificazione per la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione, non essendo possibile effettuare il riscontro tra il versato e il dovuto ai sensi del D.M. 24.10.2007*) con la segnalazione alla BNI e il rilascio di DURC IRREGOLARE.

ORE DENUNCIATE

L'impresa è in REGOLA se la stessa dichiara nella denuncia un NUMERO DI ORE - LAVORATE e non -, NON INFERIORE a quello CONTRATTUALE.

Il numero delle ore di lavoro DEVE essere commisurato a quelle dell'ORARIO ORDINARIO di lavoro a norma di legge e di contratto, salve le esimenti di cui all'art. 29 Legge n. 341/95.

Per i permessi non retribuiti *l'esimente* è riconosciuto fino ad un massimo di *40 ore annue*.

In mancanza delle suddette condizioni, il DURC risulterà IRREGOLARE con segnalazione alla BNI.

ACCERTAMENTO DATA VERSAMENTO

Ai fini dell'accertamento della DATA di EFFETTIVO VERSAMENTO dei contributi, la Cassa Edile fa RIFERIMENTO alla *data* di ACCREDITO comunicato dall'istituto bancario.

SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

La sospensione di attività DEVE essere comunicata dall'impresa alla Cassa Edile con il modulo di denuncia relativo al mese d'inizio della sospensione.

Qualora l'impresa non presenti tali dichiarazioni, a richiesta della Cassa Edile che ne ha verificato la mancanza, verrà emesso DURC IRREGOLARE, *considerando grave l'inadempienza*, ai fini della partecipazione alle gare di appalto, con segnalazione alla BNI.

IMPRESA SENZA DIPENDENTI

Qualora, al momento della richiesta del DURC non abbia cantieri attivi e/o non abbia dipendenti, l'impresa E' TENUTA a presentare alla Cassa Edile DOMANDA d'iscrizione con l'indicazione della CAUSA di mancata effettuazione di denunce e con l'impegno a procedervi non appena iniziata una attività con dipendenti operai.

Qualora l'impresa dovesse dichiarare di avere cantieri in altra provincia, la Cassa Edile verificherà l'"anagrafico" della BNI per eventuali segnalazioni di irregolarità.

INTERESSI DI MORA

Il tasso di interesse per ritardato versamento è pari al 50% di quello praticato dall'INPS per i casi di omissione contributiva.

La non corresponsione dei soli interessi dovuti (per un importo superiore a € 100,00) comporta IRREGOLARITA' .

REGOLARIZZAZIONE

Nessuna possibilità di regolarizzazione è consentita in caso di richiesta DURC per VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONE e AGGIUDICAZIONE, in quanto la irregolarità in tali casi, non è sanabile.

CASSA EDILE COMPETENTE

Per i SAL e gli stati di avanzamento è competente ESCLUSIVAMENTE la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori.

In tutti gli altri casi, la competenza al rilascio del DURC è della Cassa Edile in cui l'impresa ha sede legale.

DURATA DEL DURC

Per i lavori edili privati, il DURC ha *validità trimestrale*.

Per le agevolazioni contributive in materia dei lavoro; per finanziamenti e sovvenzioni comunitarie, il DURC ha *validità mensile*.

Per tutti gli appalti pubblici la validità è legata allo specifico appalto ed è *limitata* alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, etc..)

LAVORI PRIVATI PLURALITA' D'IMPRESE

Il DURC va presentato prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della DIA.

Nel caso il cui il lavoro sia svolto da più imprese, OGNUNA deve presentare il DURC prima dell'inizio della propria attività; ovvero interviene nel cantiere in una fase successiva all'inizio dei lavori.

RESPONSABILITA' SOLIDALE

In caso di inadempienza dell'impresa subappaltatrice, la Cassa Edile trasmette informativa all'impresa subappaltante.

Qualora l'inadempienza dovesse superare i 15 giorni dal ricevimento della DIFFIDA (inviata alla impresa subappaltatrice), all'IMPRESA SUBAPPALTANTE sarà rilasciato un DURC IRREGOLARE ai fini del SAL e liquidazione finale, con segnalazione alla BNI.

La rigidità della normativa e le conseguenti attuazioni pratiche, imposte alle Casse Edili, consigliano la massima attenzione e cura nella compilazione delle denunce e nei tempi dei versamenti.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE
ALDO COVERTA